

**PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE RECANTE
L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2023-2025, DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023 E DELLA
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE**

L'Organo di Revisione economico finanziaria, interpellato per l'espressione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 2001;

Visto l'art. 3, comma 10, del D. L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, secondo cui il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D. L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dall'Organo di Revisione nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

Visto l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, in base al quale *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale e dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

Considerato che il nuovo regime assunzionale previsto dal D.M. 17/3/2020, applicativo del D.L. 34/2019 (decorrenza 20/4/2020), ha superato il regime precedente legato al turn over, in quanto le nuove eventuali assunzioni sono effettuabili solo se sostenibili finanziariamente da adeguate entrate; non è possibile attivare assunzioni per mera sostituzione del personale cessato e della relativa spesa, senza mettere in relazione tale spesa con l'andamento delle entrate (deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia 30/7/2020, n. 93);

Visti il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, nel quale sono analiticamente dettagliate le azioni da realizzare nel prossimo triennio, e il prospet-

to di sintesi delle azioni di reclutamento a tempo determinato contemplate nel piano;

Dato atto che, in relazione ai parametri di virtuosità che incidono sul piano occupazionale, il Comune di Samarate rispetta i presupposti normativi per poter procedere alle assunzioni di personale nel triennio 2023-2025;

Atteso che:

- con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/1999, così come si evince dal prospetto informativo aggiornato al 1/1/2023 predisposto dall'Ente ai sensi dell'art. 9 della Legge de qua, risulta interamente coperta la quota d'obbligo relativa ai soggetti disabili, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, mentre per quanto riguarda la quota prevista dall'art. 18 della Legge n. 68/1999, altre categorie protette, pari a n. una unità, la stessa risulta attualmente scoperta: si esprimerà detta riserva in sede di avvio di procedura concorsuale
- la ricognizione annuale delle eccedenze è stata effettuata nel mese di febbraio 2023 e ha evidenziato - come attestato da apposite certificazioni prodotte dai Coordinatori di Area ed allegate alla relazione sul fabbisogno - che presso il Comune di Samarate non risultano eccedenze di personale ovvero non si rilevano situazioni di personale in esubero, eccedentario o sovranumerario;

Dato, inoltre, atto che:

- le previsioni della spesa potenziale massima del personale comunale sono contenute nel limite imposto dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- le previsioni di spesa per il personale flessibile per gli anni 2023-2025 (comprehensive della spesa connessa alle azioni di reclutamento previste che incidono su tale tipologia di spesa), evidenziano il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009;
- il rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, calcolate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020, è pari al 25,43% e, pertanto, l'Ente si colloca nella Ia fascia, ovvero al di sotto del valore soglia del 27% risultando quale Ente "virtuoso";

Considerato che, nel triennio 2023-2025, sono previste assunzioni come dettagliate nel *Piano annuale delle assunzioni* (allegato "A");

Considerato, altresì, che:

- l'art. 68 dello Statuto Comunale prevede la possibilità del ricorso a tempo determinato di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità quando, in fase di ristrutturazione di un settore o in presenza di tematiche di rilevante importanza per l'Ente, non vi siano professionalità adeguate all'interno del Comune;
- il vigente *Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*, all'art. 16 e art. 17, prevede che la posizione organizzativa Coordinatore di un settore comunale possa essere individuata in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000);

Preso quindi atto che la revisione al Piano Triennale dei fabbisogni di personale, di cui al presente atto, è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio 2023/2025;

Dato atto che le coperture dei posti vacanti avverrà, fatto salvo il rispetto dei vincoli assunzionali al momento delle assunzioni, mediante reclutamento ordinario, a seguito di concorso pubblico o utilizzo graduatoria propria o di altro ente, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, o adesione alla gestione associata per la formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 80/2021, adempiuti gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, a seguito dell'esperimento negativo delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del previo eventuale esperimento delle procedure di mobilità volontaria ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Specificato che tali procedure dovranno rispettare i limiti della spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché il contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio statico del triennio 2011/2013, come previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, in base alle indicazioni fissate con deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG della Corte

dei Conti sezione delle Autonomie; i limiti della spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente dovranno essere accertati al momento delle assunzioni;

Accertato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, quale condizione essenziale per procedere alla definizione dei piani assunzionali, formulati in base alle nuove regole;

Accertata la compatibilità economica delle procedure di reclutamento del personale previste nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025;

Acquisiti i pareri del Coordinatore dell'Area Risorse in ordine alla regolarità tecnica e del Coordinatore dell'Area Finanziaria merito alla regolarità contabile della suddetta proposta di deliberazione;

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001,

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale recante l'approvazione del documento programmatico del fabbisogno di personale 2023-2025, del piano annuale delle assunzioni 2023 e della ricognizione delle eccedenze di personale.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

dott. Ugo Venanzio Gaspari (Presidente)

dott. Marco Luigi Valente (componente)

Dott. Liberato Di Gregorio (componente)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.